

V) Rimborso delle spese di motorizzazione

1) - Dal 1° novembre 1972, il sistema di rimborso delle spese di motorizzazione sostenute dal dipendente per l'utilizzazione - nell'attività lavorativa - dell'autovettura di sua proprietà, verrà sostituito da un nuovo sistema di rimborso integralmente chilometrico. Tale sistema garantirà il rimborso - nella proporzione esistente fra l'impiego dell'autovettura per ragioni personali e l'impiego per esigenze di lavoro - sia dei costi fissi che dei costi variabili connessi con l'utilizzazione di un'autovettura.

Il rimborso chilometrico, calcolato sui costi di tre modelli di autovettura (Fiat 500 - 127 e 128), verrà riconosciuto - indipendentemente dalla mansione svolta - in funzione dell'autovettura effettivamente utilizzata dal dipendente, e della sua appartenenza ad una delle tre classi di cilindrata corrispondenti ai modelli sopraindicati.

I criteri, le caratteristiche e le modalità di corresponsione del rimborso per le spese di motorizzazione, sono contenuti nel "Regolamento per le spese di motorizzazione al personale dipendente dalle filiali e dagli Uffici della Direzione Commerciale Italia", che del presente accordo costituisce parte integrante.

2) - In diretta connessione con il nuovo sistema di rimborso delle spese di motorizzazione, l'Azienda integrerà nella misura del 50% il costo di una polizza di assicurazione contro i rischi extra professionali (con massimale di 20 milioni in caso di morte, e 20 milioni in caso di invalidità permanente), e di una polizza contro i danni subiti dall'autovettura

del dipendente e non imputabili a terzi (con franchigia di lire 20.000 per sinistro), a favore dei dipendenti che - come precisato dal punto 1° del citato "Regolamento per il rimborso delle spese di motorizzazione" - siano autorizzati all'uso per lavoro dell'autovettura di loro proprietà e che per la regolarità e la frequenza di tale utilizzazione rientrino nel campo di applicazione del sistema di rimborso chilometrico definito al punto precedente. In base all'espressa autorizzazione ricevuta, con apposito modulo, dal dipendente, l'Azienda provvederà a stipulare a favore del dipendente stesso le due polizze assicurative sopraindicate, e provvederà poi a recuperare il 50% del costo sostenuto mediante 12 trattenute mensili sui ruoli retributivi.

In caso di passaggio del dipendente a mansione per la quale non sia previsto rimborso delle spese di motorizzazione, o nel caso, comunque, in cui tale rimborso non possa più venir riconosciuto, l'integrazione dell'Azienda resterà valida fino alla scadenza annuale della polizza, e l'eventuale rinnovo risulterà interamente a carico del dipendente il quale potrà tuttavia fruire - ove ne faccia esplicita e tempestiva richiesta - della suddivisione della quota nelle dodici mensilità.

Nota a verbale:

L'Azienda precisa che l'ottenimento dalle Compagnie di Assicurazione di condizioni particolarmente vantaggiose, è subordinato alla stipulazione di un numero sufficientemente elevato di polizze.

L'attuale costo globale delle due assicurazioni (infortuni extra

professionali e Kasko) di lire 30.000 annue è quindi subordinato ad un numero di adesioni non inferiori alle 2.000.

L'Azienda, pur impegnandosi a ricercare le migliori condizioni di tariffa, non può ovviamente garantire che un andamento particolarmente gravoso dei rischi assicurati, o un eventuale innalzamento generale dei tassi di premio, possano mantenere inalterato nel tempo il costo di assicurazione oggi ottenibile.

3) - Spese di posteggio

In considerazione delle oggettive difficoltà che nelle maggiori città si possono a volte riscontrare per la sosta delle autovetture nel centro storico, o - in ogni caso - nelle zone più centrali, l'Azienda esaminerà in sede locale, con i singoli Consigli di Fabbrica, i problemi che possano presentarsi a quei tecnici del servizio di assistenza i quali, intervenendo su chiamata del cliente, non possano predisporre un determinato itinerario di lavoro ed hanno d'altronde la necessità di disporre di materiale di lavoro quale gruppi elettronici di sostituzione, diagnostici, etc.

Nei casi in cui se ne riscontri la necessità, verrà definita una area in cui - con criteri e modalità da stabilire in funzione delle singole situazioni locali - ai tecnici verrà riconosciuto un contributo sulle spese sostenute per il posteggio della vettura.

Nota a verbale n. 1

L'Azienda dichiara che qualora, nelle Filiali in cui dovesse risultare necessario riconoscere un contributo per spese di posteggio ai tecnici STAC si riscontrassero analoghe situazioni per il personale addetto alla vendita, verrà esaminata con il Consiglio di Fabbrica la possibilità di estendere anche a tale personale la corresponsione del contributo posteggi.

Nota a verbale n. 2

Le parti convengono che il sistema di rimborso delle spese di motorizzazione che entra in vigore in funzione del presente accordo, prevede un chilometraggio minimo di 200 chilometri mensili.

Al di sotto di tale chilometraggio, le percorrenze verranno rimborsate in base alle tariffe chilometriche definite dalla normativa per il rimborso delle spese di trasferta per il personale dipendente dalla D. C. I. Al di sopra dei 2.000 chilometri mensili, il sistema prevede una maggiorazione delle quote chilometriche (in funzione del prevedibile più rapido ammortamento dell'autovettura) nelle misure già definite, per le varie cilindrate, nel regolamento precedentemente in vigore.

Nota a verbale n. 3

L'Azienda dichiara che nel caso in cui venga richiesto ad un dipendente che svolga un'attività per la quale non sia prevista l'utilizzazione di un'autovettura, di svolgere temporaneamente compiti per i quali sia necessario l'impiego di un autoveicolo, il dipendente non sarà tenuto ad utilizzare necessariamente l'autovettura di sua proprietà.

4) - Trasporto gruppi

Con riguardo al fatto che le attuali tecniche di assistenza comportano la necessità, per i tecnici che assistano determinati prodotti, di una disponibilità costante di gruppi sostitutivi, piastre, diagnostici, etc., e che tale materiale determina, quando superi un certo peso, un'inevitabile maggior usura dell'autovettura, a partire dal 1° novembre 1972 viene istituita, con i criteri appresso elencati, un'indennità di trasporto gruppi, integrativa del rimborso chilometrico delle spese di motorizzazione. Tale indennità verrà corrisposta ai tecnici STAC che, utilizzando la propria autovettura, vi trasportino costantemente gruppi elettronici (o parti di ricambio equivalenti) per un peso globale superiore ai 50 chilogrammi.

L'importo dell'indennità, determinato in base ad una valutazione dell'usura, del deterioramento, dei consumi che - sia pure in misura limitata - possano derivare alla vettura dal continuo trasporto di un sensibile peso e dalla sua sistemazione, viene fissato in lire 5 a chilometro per la classe 500, in lire 6 a chilometro per la classe 900 e in lire 7 a chilometro per la classe 1100.

Nota a verbale:

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verificano per il dipendente temporanee sospensioni dell'attività lavorativa esterna per malattia o per esigenze aziendali che riducano la percentuale annua di recupero dei costi fissi che - con il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e quindi con percorrenze mensili pari o superiori al minimo previsto - il dipendente avrebbe percepito nella misura del 63%, la Azienda alla fine dell'anno effettuerà gli opportuni conguagli sulla base di quanto previsto dal regolamento precedentemente in vigore.

Non si procederà ovviamente ad alcun conguaglio qualora la sospensione dell'attività lavorativa esterna sia dovuta o al passaggio ad una mansione per la quale non sia previsto il rimborso delle spese di motorizzazione (o sia prevista una regolamentazione diversa da quella definita con il presente accordo) o al venir meno delle condizioni oggettive che giustifichino il rimborso delle spese di motorizzazione.